

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig.ra **FRANCESCA MENDOLA** (C.F. MNDFNC77R60D960F), difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it); Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax. n. 0917722955; pec: simona.fell@pec.it); e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q; fax. n. 0917722955; tizianadepasquale@pec.it); giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n.3,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t.;

- *Resistenti*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'esito della prova scritta del «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*» sostenuta da parte ricorrente in data 4 aprile 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 66, inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 66, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e nel conseguente calendario di svolgimento della prova, relativamente alla classe di concorso B003 – Laboratorio di Fisica che l'USR Sicilia pubblicherà a breve, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o di ogni altra misura idonea

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente

e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso B003 – Laboratorio di Fisica dell'USR Sicilia

Si premette in

FATTO

1. Con decreto 21 aprile 2020, n. 499, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il bando di «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*». Il Decreto in questione è stato successivamente modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura dei posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado indicati come vacanti e disponibili dalla parte resistente.

2. Il Ministero dell'istruzione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di diverse prove concorsuali, articolate in due prove scritte ed una orale, precedute da una prova preselettiva. Successivamente, con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato l'iter concorsuale, articolandolo in una sola prova scritta *computer based* ed una prova orale e lasciando immutate le ulteriori previsioni del Bando di concorso, che non hanno costituito oggetto di modifica espressa.
3. Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova della classe di concorso B003 in data 4 aprile 2022, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*» (cfr. art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 23/2022).

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti. Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

Conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti.

4. Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, l'odierna parte ricorrente, accedendo al proprio portale, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a 66/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.

Ed infatti, il risultato in questione è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di quesiti errati – di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso. Ebbene, ove l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, la parte ricorrente avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e certamente raggiunto, se non anche superato la soglia di sufficienza dei 70/100.

Come già osservato, infatti, la prof.ssa Mendola ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e ove il Ministero avesse valutato correttamente le risposte fornite alle domande nn. 6, 10, 11 e 12 la stessa avrebbe avuto modo di ottenere il punteggio aggiuntivo (pari ad almeno otto punti) necessari a permetterle di ottenere l'ammissione alle prove orali.

Si rileva che, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi difensori, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione degli atti indicati in epigrafe, nonché le generalità dei soggetti potenziali controinteressati. Di questi ultimi tuttavia non si conosce l'identità data la mancata pubblicazione del calendario degli ammessi alle prove orali.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 6, 10, 11 E 12 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di quesiti errati e/o fuorvianti, i nn. 6, 10, 11 e 12.

A. SUL QUESITO N. 6

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Quali delle seguenti grandezze si può misurare in kg/m^3 nel Sistema Internazionale)”:

- a) Il volume specifico
- b) Il peso specifico
- c) L'energia cinetica
- d) La densità

L'Amministrazione ha inserito come unica risposta corretta la lettera a)

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera d)

Tuttavia, a seguito dello svolgimento di una perizia dell'Ing. Claudio Matraxia si dimostra l'erroneità commessa dall'Amministrazione nell'indicare come risposta corretta la lettera a).

Infatti, la densità di una sostanza è data dal rapporto tra la massa e il volume di tale sostanza. L'unità di misura nel Sistema Internazionale è il chilogrammo per metro cubo, che indica quanta massa è presente all'interno di 1m^3 di una sostanza.

Invece, la risposta fornita come corretta dall'Amministrazione, “il volume specifico”, è errata perché quest'ultimo è una proprietà intrinseca della materia, definito come

il reciproco della densità, ed esprime il volume per unità di massa, e l'unità di misura è il m^3/kg .

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

B. SUL QUESITO N. 10

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Considerando l'uso della rotaia a cuscino d'aria per un esperimento di cinematica, la forza d'attrito”:

- a) Dipende dalla massa del carrello
- b) Può essere annullata
- c) Oppone resistenza al movimento del carrello
- d) Si riduce per mezzo di forze che trascinano il carrello

L'Amministrazione ha indicato come unica risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera b).

Sempre dalla suddetta perizia risulta che: in fisica si usa come esperienza di laboratorio per lo studio della cinematica la rotaia a cuscino d'aria, questo è uno strumento utilizzato allo scopo di rendere trascurabile l'attrito tra il carrello e la rotaia stessa.

La rotaia è composta da un lungo tubo di metallo cavo all'interno del quale viene soffiata aria da un turboventilatore elettrico.

L'aria soffiata all'interno del tubo esce da dei piccoli fori posti sulla parte superiore dello stesso, e svolge la funzione di sollevare di pochi millimetri un apposito corpo chiamato carrello, posto sopra la guidovia per farlo muovere senza attrito.

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

C. SUL QUESITO N. 11

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Per determinare sperimentalmente il volume di un oggetto di forma irregolare è possibile”:

- a) Utilizzare un calibro
- b) Utilizzare una bilancia digitale
- c) Utilizzare un cilindro graduato contenente un liquido
- d) Ottenere il volume attraverso una misura indiretta

L'Amministrazione ha indicato come unica risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera d).

Tuttavia, a seguito dello svolgimento di attenta perizia risulta come la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione sia patentemente errata.

Infatti, nel quesito non viene chiesto quale strumento dover usare per l'esperimento, ma come determinare sperimentalmente il volume di un oggetto di forma irregolare, il che richiede necessariamente di compiere una misurazione indiretta.

Infatti, il volume di un solido irregolare si può ottenere da una misura indiretta che consiste nel calcolare la differenza tra il volume finale misurato da un cilindro graduato contenente un liquido in cui è immerso l'oggetto di forma irregolare e il volume iniziale del liquido, misurato prima dell'immersione dell'oggetto stesso.

$$V = V_f - V_i$$

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

D. SUL QUESITO N. 12

Il detto quesito è come di seguito formulato:

“Il calore specifico è”:

- a) Una grandezza derivata e intensiva
- b) Una grandezza fondamentale ed estensiva
- c) Una grandezza fondamentale e intensiva
- d) Una grandezza derivata ed estensiva

L'Amministrazione ha indicato come risposta corretta la lettera c).

Invece, parte ricorrente ha indicato come risposta corretta la lettera a).

Tuttavia, anche in codesto caso la risposta fornita dall'Amministrazione è da ritenersi patentemente errata.

Ciò alla luce del fatto che il calore specifico è una grandezza fisica derivata e intensiva. Si definisce una grandezza derivata quando la sua definizione dipende da altre grandezze fondamentali o derivate a loro volta.

Nella fattispecie il calore specifico dipende dalla capacità termica C per unità di massa. Espresso in formula:

$$c = C/m \text{ [J/(kg K)]}$$

Dove, la capacità termica C è una grandezza a sua volta derivata e la massa (m) è una grandezza fondamentale. Inoltre, le grandezze che descrivono le proprietà della materia possono essere intensive o estensive.

Sono estensive le proprietà fisiche di un materiale o di una sostanza che dipendono dalla dimensione del campione: la massa, il peso, etc.

Sono intensive le proprietà fisiche di un materiale che non dipende dalla dimensione del campione, come ad esempio, il peso specifico, per l'appunto.

Dunque, alla luce di quanto esposto si evince come il calore specifico sia una grandezza derivata e non una grandezza fondamentale come indicato dall'Amministrazione.

È evidente dunque che la risposta fornita dall'Amministrazione è indiscutibilmente errata. Invece, è da ritenersi corretta quella indicata da parte ricorrente.

Per tale ragione è necessario provvedere all'annullamento della domanda e al ricalcolo del punteggio in favore di parte ricorrente.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Mendola di 74/100, le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.»* (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la*

contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della parte ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valsa la mancata ammissione alle prove orali.

Con specifico riguardo alle contestazioni suesposte, relative a quattro quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio – pari al minimo a quattro punti – otterrebbe un punteggio per la prova pari a 74/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente alle domande incriminate secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, alla Prof.ssa Mendola basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione anche a due dei quesiti contestati per essere ammessa alle prossime prove orali.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 6, 10, 11 e 12 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello

stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori per ciascuna delle domande censurate (e dunque 8 punti), con conseguente attribuzione del punteggio di 74/100 o del maggiore o minore punteggio ritenuto da codesto Ecc.mo TAR..

Sotto il profilo dell'integrazione del contraddittorio, si specifica l'inesistenza di controinteressati al presente giudizio, poiché l'Amministrazione non ha ancora emesso una lista dei docenti ammessi all'orale e la parte ricorrente è venuta a conoscenza della sua esclusione solo in virtù dell'attribuzione errata di un punteggio inferiore alla sufficienza.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di estrema gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, che possa permettere alla parte ricorrente di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alla prova orale, di prossima pubblicazione. Diverse USR, infatti, stanno già svolgendo gli esami orali ed è facilmente prevedibile che anche l'USR Sicilia provvederà a pubblicare a breve l'elenco degli ammessi e le date delle prove orali.

Ed infatti, nel caso in cui parte ricorrente non dovesse ottenere i richiesti provvedimenti cautelari, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'iter concorsuale e di sfruttare tutte le *chances* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

Si osserva, dunque, come solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che, non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta*» (T.A.R. Lazio – Roma, Ord. del 24 aprile 2020, n. 3182; Decreto Cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e nel caso in cui non venisse consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla partecipazione alla prova orale, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie alla misura cautelare, conseguirebbe la possibilità di esaminare la parte ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

Nelle more della presentazione del presente ricorso, si attende l'esitazione dall'Amministrazione del nominativo di almeno un potenziale controinteressato che,

come gli altri docenti ammessi alle prove orali, si troverebbe a dovere concorrere con una docente in più per ottenere l'attribuzione dei posti messi a concorso, nel caso di accoglimento del presente ricorso.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di almeno 8 punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che gli consenta di partecipare alle prove orali del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la parte ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

-in via istruttoria: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.* per constatare l'erroneità dei quesiti segnalati in ricorso come errati;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali ed ammissione della stessa alla partecipazione alle prove *de quibus*.

-nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 3 giugno 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

